



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

7 FEBBRAIO 2024

CIRCOLARE CLIENTI 2024 NR. 6

OGGETTO: RIDUZIONE A METÀ DELL'IRES

LE FONDAZIONI BANCARIE

1. INTRODUZIONE

Attraverso la circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023, l'Agenzia delle entrate ritorna ad approfondire la norma agevolativa di cui all'articolo 6 del DPR n. 600 del 1973 che prevede la riduzione a metà dell'aliquota IRES con riguardo ad alcune tipologie di soggetti indicati dalla norma stessa.

2. APPROFONDIMENTO

L'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973 prevede la riduzione a metà dell'aliquota IRES con riguardo ad alcune tipologie di soggetti indicati dalla norma. Dopo aver già fornito alcune indicazioni sull'argomento attraverso la circolare 15/E del 2022 (si veda Circolare 24 Fisco del 31 maggio 2022), l'Agenzia delle entrate ritorna sull'argomento con la circolare 35/E del 28 dicembre 2023 al fine di fornire ulteriori chiarimenti, sia con riferimento alle fondazioni di origine bancaria sia con riferimento agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si fa preliminarmente presente che attraverso la citata circolare 15/E del 17 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973, ha fatto presente che tale articolo è abrogato da parte dell'articolo 1, comma 51, della legge n. 145 del 2018 ma che ai sensi del successivo comma 52, tale abrogazione ha efficacia dal periodo d'imposta in cui si applica il regime agevolativo di cui al comma 52-bis sempre dell'articolo 1 della legge n. 145. Tale ultimo comma prescrive che con appositi provvedimenti legislativi devono essere individuate le misure di favore nei confronti dei soggetti «che svolgono con modalità non commerciali



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà». Fino a quel momento, quindi, l'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973 rimane in vigore.

L'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973 stabilisce che l'IRES è ridotta alla metà nei confronti dei soggetti riportati nella tabella che segue, purché abbiano personalità giuridica.

Soggetti nei confronti dei quali si applica la riduzione a metà dell'IRES	enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza
	istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali
	enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione
	Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013

L'Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che con la propria menzionata circolare 15/E del 2022 ha già chiarito che per quanto riguarda le fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per beneficiare della riduzione a metà dell'IRES sono tenute a dimostrare:

- la loro riconducibilità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, ad una delle categorie di enti indicate dall'articolo 6, comma 1, del DPR n. 633 del 1973 e riportate nella tabella che precede;
- di non svolgere attività che ne connotino la natura imprenditoriale secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, invece, la norma agevolativa in commento si applica alle attività diverse da quelle di religione o di culto, ancorché commerciali, ma a condizione che tali attività diverse

- siano svolte in modo non prevalente e
- siano in rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione e culto.

La riduzione a metà dell'IRES è stata anche riconosciuta ai redditi che derivano dal godimento «statico-conservativo» del patrimonio immobiliare, e cioè alla locazione e/o vendita di immobili, purché si verifichino le condizioni riportate nella tabella che segue.

Condizioni da rispettare per l'applicazione dell'IRES ridotta a metà sui redditi che derivano dal godimento «statico-conservativo» del patrimonio immobiliare:	si deve configurare in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un'attività commerciale
	i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto

Visto che, come evidenziato con la circolare 15/E, le fondazioni bancarie per poter fruire della riduzione dell'IRES devono comprovare, tra l'altro, lo svolgimento in modo diretto ed esclusivo di attività di promozione sociale e culturale e, in generale, devono rientrare in una delle categorie di enti indicate nell'articolo 6, comma 1, del DPR n. 601 del 1973, l'Agenzia delle entrate ricorda che per poter fruire del beneficio in commento il requisito soggettivo appena indicato è necessario ma non sufficiente. Viene, infatti, affermato con la circolare 35/E che *«L'appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa (articolo 6, comma 1, del DPR n. 601 del 1973, ndA), dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale considerato che la natura dell'attività in concreto esercitata dall'ente prevale, comunque, sul fine dichiarato»*.

Per le modalità di esercizio dell'attività istituzionale e alla possibilità delle fondazioni bancarie di applicare la riduzione dell'IRES, L'Avvocatura Generale dello Stato ha sottolineato l'importanza che sia dimostrato che tali attività, come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 27619 del 2006, abbiano costituito le uniche espletate dall'ente. È necessario, quindi, che quest'ultimo dimostri di essere un soggetto che esercita in modo diretto le attività meritorie comprovando, come sempre riportato nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, lo «svolgimento in modo diretto ed esclusivo

di attività di promozione sociale e culturale». Tali attività di “beneficienza” sono solo quelle svolte direttamente dall’ente a favore di soggetti svantaggiati o meritevoli di tutela, e non anche quelle di “beneficienza” indiretta disciplinata per le ONLUS attraverso l’articolo 30, comma 4, del decreto-legge n. 185 che ha introdotto all’interno dell’articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997, il comma 2-bis di seguito riportato.

Articolo 10, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 460 del 1997	Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale
---	--

GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

1. INTRODUZIONE

Con la circolare n. 35/E l’Agenzia delle entrate sottolinea che per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la riduzione a metà dell’IRES può essere applicata anche ai redditi che derivano dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare.

2. APPROFONDIMENTO

Sul fronte degli enti religiosi civilmente riconosciuti, la riduzione a metà dell’IRES può essere applicata, come già si è chiarito sopra, anche ai redditi che derivano dal godimento statico- conservativo del patrimonio immobiliare, nel caso in cui si configuri in concreto, come afferma l’Agenzia delle entrate con la circolare 35/E, «un “mero” godimento del patrimonio immobiliare (quindi non si realizzi l’esercizio di un’attività commerciale) e i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto».

Visto che lo svolgimento delle attività di religione o di culto avviene prevalentemente a titolo gratuito, l’ente religioso può raggiungere il fine istituzionale grazie all’esistenza di mezzi economici che sono

ritraibili dal patrimonio dell'ente stesso che assumono, quindi, una valenza "sostitutiva" dei redditi che non possono essere realizzati in altro modo. Per tali enti, dunque, afferma l'Agenzia delle entrate, «il patrimonio immobiliare rappresenta infatti il mezzo di finanziamento delle attività rese in assenza di corrispettivi» ma solo in presenza delle due condizioni riportate nella tabella che segue. Qualora l'ente dovesse ricevere contributi, rimborsi spese e quote partecipative che risultano essere prive del carattere reddituale in quanto non corrisposti od elargiti a titolo di corrispettivo dell'attività istituzionale svolta dall'ente, secondo l'Agenzia delle entrate non viene meno il carattere della gratuità e rimane ferma la riduzione dell'IRES qui in commento.

Condizioni necessarie per l'applicazione dell'IRES ridotta ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare:	i proventi devono essere destinati all'attività istituzionale
	non deve essere configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa

Evidenziando che la condizione della non configurabilità dello svolgimento di una attività organizzata in forma d'impresa va riscontrata caso per caso analizzando le modalità con le quali viene gestito il patrimonio immobiliare, gli elementi che per l'Agenzia delle entrate rappresentano indici rilevanti, ancorché non esaustivi, per stabilire se vi è attività d'impresa sono ad esempio:

- la numerosità degli immobili,
- la durata dei contratti di locazione, - le risorse destinate a tale scopo.

Rientrano tra i redditi agevolabili anche quelli catastali che riguardano gli immobili strumentali all'attività istituzionale agevolata svolta dall'ente e quelli degli immobili non locati.

Esempi proposti dall'Agenzia delle entrate per verificare se la gestione degli immobili rappresenta o meno attività d'impresa	
Rappresenta attività d'impresa	La disponibilità di una pluralità di immobili che vengono concessi in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzando gli annunci relativi alla locazione degli immobili stessi anche attraverso portali telematici, e assicurando una determinata gamma di servizi accessori (fornitura di pasti, auto, guide turistiche o altri servizi collaterali) che

	implichi l'adozione di un sistema organizzativo complesso
Non rappresenta attività d'impresa	La semplice riscossione di canoni derivanti da contratti di locazione di durata pluriennale, anche se riferita a un numero rilevante di immobili, con un impiego minimo di risorse

In merito al fatto che attraverso la circolare 15/E del 2022 l'Agenzia delle entrate ha affermato che per poter beneficiare della riduzione a metà dell'IRES i proventi che derivano dal godimento del patrimonio immobiliare devono essere effettivamente impiegati nell'attività istituzionale dell'ente, la stessa Agenzia con la circolare n. 35/E qui in commento evidenzia che «l'ammontare dei proventi agevolati non deve necessariamente essere utilizzato, integralmente e nel medesimo periodo d'imposta, per finanziare l'attività istituzionale», essendo sufficiente che l'ente reimpieghi in tale attività istituzionale solo una parte di tali proventi in quanto:

- l'impiego nell'attività istituzionale non si realizza in un solo periodo d'imposta, ma nel tempo;
- parte dei proventi vengono utilizzati per finanziare un'altra attività svolta dagli stessi enti religiosi, sempre agevolabile ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973;
- parte dei proventi vengono destinati per sostenere costi relativi a interventi su immobili che si sviluppino in più periodi d'imposta o per finanziare progetti futuri diretti alla costruzione di beni strumentali alle attività istituzionali, alla manutenzione/risanamento del patrimonio immobiliare, anche in termini migliorativi, per consentire un uso idoneo alle finalità proprie dell'ente.

Visto l'impiego in più anni delle somme destinate a finanziare l'attività istituzionale, per l'Agenzia delle entrate non è causa di disconoscimento della agevolazione in commento l'impiego dei proventi in attività finanziarie prive di rischio, per un tempo e durata che sia coerente con il programma di reimpiego delle somme nell'attività istituzionale. Interessi e proventi realizzati saranno anche essi impiegati nell'attività istituzionale.

È bene tenere in considerazione che secondo l'Agenzia delle entrate, *«nell'ipotesi in cui l'ente, oltre all'attività istituzionale, svolga anche altre attività diverse non totalmente finanziate dai proventi derivanti da quest'ultime, al fine di beneficiare della riduzione Ires sui proventi ritratti dal mero godimento del patrimonio immobiliare, dovrà dimostrare di avere altri redditi assoggettati ad aliquota ordinaria che, al netto delle imposte, siano "sufficienti" a finanziarle»*.

In linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, possono godere dell'IRES ridotta anche i redditi che derivano da attività diverse da quelle di religione o di culto, anche se commerciali, se, però,

- sono esercitate in via marginale dagli enti religiosi qui in commento e se
- si pongono in rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione e di culto.

È il caso, ad esempio, dei proventi derivanti dall'attività ricettiva a supporto dell'attività di formazione del clero e dei religiosi, delle catechesi e di educazione cristiana dei fedeli, e di quelli derivanti dall'attività di gestione di bar parrocchiali e dell'oratorio, ubicati in locali interno alla struttura dell'ente religioso privi di accesso diretto dalla strada, e che hanno finalità di aggregazione sociale.

Con riferimento agli Istituti per il sostentamento del Clero (ISC), che acquisiscono la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno, viste alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, come la n. 1164 del 2023, la n. 9409 del 2023 e la n. 9394 del 2023, l'Agenzia delle entrate chiarisce, in linea con quanto comunque già affermato nella più volte citata circolare n. 15/E del 2022, che anche a tali Istituti spetta la riduzione dell'IRES sui proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare, purché si sia in assenza del carattere imprenditoriale e qualora tali proventi siano impiegati nell'attività istituzionale. Sottolinea, però, l'Agenzia delle entrate che, in considerazione delle particolari finalità istituzionali degli ISC, *«la presenza di una organizzazione necessaria per la riscossione dei canoni, nonché per la manutenzione degli immobili non configura automaticamente elemento atto a far decadere l'ente dall'agevolazione»*.

Assolvimento dell'onere probatorio per la riduzione dell'IRES (elenco esemplificativo e non esaustivo):	tenere e conservare una documentazione, anche contabile, idonea a dimostrare l'effettivo impiego dei proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare nelle attività istituzionali
	nell'ipotesi in cui i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio non siano impiegati interamente entro il periodo d'imposta in cui sono riscossi, è necessario dare evidenza di tali accantonamenti nelle proprie scritture contabili, motivando tale scelta attraverso un'idonea documentazione che possa dimostrare l'impiego nel tempo dei proventi e delle risorse, nonché l'origine delle stesse



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

	dimostrare che benché i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio siano stati destinati alle attività agevolate, nel contempo non sono stati trasferiti fondi dall'ambito istituzionale per finanziare lo svolgimento di eventuali attività commerciali non agevolabili
	conservare, in caso di svolgimento di attività commerciali, la documentazione inerente la contabilità separata tenuta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del DPR n. 917 del 1986
	conservare gli estratti dei conti correnti dedicati in modo distinto all'attività istituzionale e all'eventuale attività commerciale svolta, al fine di verificare le singole movimentazioni in entrata e in uscita
	conservare la documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite, nonché dei proventi e degli oneri
	conservare il rendiconto annuale corredato della documentazione giustificativa che rappresenti e/o accompagni le diverse operazioni poste in essere in entrata e in uscita, nonché dei proventi realizzati e degli oneri sostenuti
	conservare l'eventuale atto di approvazione del bilancio dell'ente ove viene previsto e approvato l'accantonamento dei proventi derivanti dalla riscossione dei canoni in una riserva destinata a finanziare in futuro le attività istituzionali senza altra diversa utilizzazione
	conservare ogni idoneo documento che, in presenza di entrate o proventi costanti nel tempo,



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

	dimostri un pieno e costante impiego delle risorse nelle attività istituzionali
--	---

In linea con quanto affermato nella risposta dell'Agenzia delle entrate n. 464 del 2023, viene confermato che gli altri enti di cui all'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973, diversi dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenta il mezzo di finanziamento delle attività istituzionali, possono beneficiare della riduzione dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni e/o dalle vendite del proprio patrimonio immobiliare, a condizione che tali proventi siano destinati a finanziare l'attività istituzionale e non venga riscontrata un'attività organizzata in forma di impresa nella gestione immobiliare.

DA TENERE A MENTE

→ L'IRES è ridotta a metà nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 6 del DPR n. 600 del 1973 a condizione che gli stessi abbiano personalità giuridica

→ Per beneficiare della riduzione a metà dell'IRES, i proventi che derivano dal godimento del patrimonio immobiliare devono essere effettivamente impiegati nell'attività istituzionale dell'ente

Riduzione a metà dell'IRES - RECAP	
La normativa	L'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973 prevede la riduzione a metà dell'aliquota IRES con riguardo ad alcune tipologie di soggetti indicati dalla norma
Le circolari dell'Agenzia	Dopo aver già fornito alcune indicazioni sull'argomento attraverso la circolare 15/E del 2022 (si veda Circolare 24 Fisco del 31 maggio 2022), l'Agenzia delle entrate ritorna sull'argomento con la circolare 35/E del 28 dicembre 2023 al fine di fornire ulteriori

Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

	chiarimenti, sia con riferimento alle fondazioni di origine bancaria sia con riferimento agli enti religiosi civilmente riconosciuti
Il godimento del patrimonio immobiliare	La riduzione a metà dell'IRES è stata anche riconosciuta ai redditi che derivano dal godimento « <i>statico-conservativo</i> » del patrimonio immobiliare, e cioè alla locazione e/o vendita di immobili, purché si verifichino le condizioni indicate dalla Agenzia delle entrate
Elementi di riscontro dell'attività d'impresa	Evidenziando che la condizione della non configurabilità dello svolgimento di una attività organizzata in forma d'impresa va riscontrata caso per caso analizzando le modalità con le quali viene gestito il patrimonio immobiliare, gli elementi che per l'Agenzia delle entrate rappresentano indici rilevanti, ancorché non esaustivi, per stabilire se vi è attività d'impresa sono ad esempio: • la numerosità degli immobili, • la durata dei contratti di locazione, • le risorse destinate a tale scopo

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI